

SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO(*)

La disciplina della complessa materia riguardante il regime penitenziario, allo stato, è contenuta principalmente in una serie di testi aventi importanza complementare rispetto al Codice penale e a quello di procedura penale; precisamente il Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena (approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 787), le Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale (approvate con R. D. 28 maggio 1931 n. 602), le Disposizioni regolamentari per l'esecuzione del medesimo Codice (approvate con R. D. 28 maggio 1931, n. 603). Sono state successivamente apportate delle modifiche legislative come quelle introdotte con la legge 28 giugno 1955, n. 1538, ma l'ossatura dell'ordinamento è rappresentata tuttora dalle norme anzidette, e in primo luogo dal Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena. Già subito dopo l'entrata in vigore di questo testo, si ebbe nella dottrina giuridica italiana (per merito soprattutto del Novelli, che fu uno dei maggiori cultori della materia) una rapida evoluzione di pensiero, che portò a concepire il diritto penitenziario come un complesso ed autonomo campo di studi; ed invero, si avvertì sempre più l'importanza di questo settore, che non attiene soltanto al regime di vita degli stabilimenti penitenziario, ma regola fondamentali rapporti giuridici fra i detenuti e l'amministrazione, fra i detenuti ed il personale addetto agli istituti, fra gli stessi detenuti conviventi nelle comunità ivi esistenti. Si puntualizzò l'attenzione specialmente sui diritti soggettivi del detenuto e sulle relative limitazioni che il regime penitenziario comporta, nonché sugli obblighi specifici che debbono essere imposti ai detenuti con norme generali e con provvedimenti collettivi e individuali, delle autorità competenti: settore assai importante e delicato, che non poteva essere lasciato ad una disciplina di carattere regolamentare. L'entrata in vigore della Costituzione, che ha rigorosamente previsto un insieme di concrete garanzie a tutela della libertà individuale e della personalità in genere ed ha enormemente ampliato le materie riservate alle leggi, limitando correlativa-

(*) Da *Rass. Parl.* 1969.

mente la sfera di operatività dei regolamenti, ha fatto percepire in maniera ancor più netta la inadeguatezza della disciplina preesistente. Tuttavia, sono occorsi molti anni perché la sentita esigenza di modificare radicalmente il sistema trovasse risposta in una idonea riforma legislativa.

Intanto, gli studi criminologici si andavano sviluppando in tutto il mondo e l'interesse degli studiosi si andava approfondendo nella ricerca di una sistematica del trattamento penitenziario, il quale non è soltanto un problema di rapporti giuridici, di diritti e di doveri, di obblighi e di responsabilità, ma investe anche una massa di problemi morali e tecnici e implica un complesso di problemi umani. Lo Stato, allorché priva un individuo della libertà — come è in tutte le misure detentive — o ne riduce comunque l'esercizio — come è in quelle non detentive — sia per l'espiazione di una pena sia per mere misure processuali (custodia preventiva, applicazione di misure di sicurezza provvisorie), assume enormi responsabilità non solo verso il soggetto a cui impone così gravi privazioni o limitazioni, ma anche verso la società. Un siffatto sacrificio deve trovare il suo corrispettivo in un miglioramento delle condizioni personali del soggetto ed in un vantaggio per la collettività, attraverso un rafforzamento delle forze psichiche del soggetto e l'assicurazione di congrue risorse di vita che valgano a neutralizzare i pericoli del recidivismo. Sono concetti assiomatici accolti dagli uomini politici, dai moralisti e dai pedagogisti, nonché dai giuristi, a qualunque ideologia od orientamento dottrinale essi si ispirino: in particolare i cultori di diritto penale non possono certamente non accettarle, sia che aderiscano all'indirizzo classico, sia alle correnti positivistiche e di difesa sociale.

In vari convegni di studio e sessioni internazionali — specialmente nei Congressi di Difesa Sociale delle Nazioni Unite e nel seno del Consiglio di Europa ove lavora permanentemente un apposito organo (il Comité Européen pour les Problèmes Criminels) — il tema del trattamento penitenziario è stato dibattuto ed elaborato con grande impegno. Nel primo Congresso di Difesa Sociale delle Nazioni Unite, tenuto a Ginevra nel 1955, furono approvate le cosiddette Regole minime indicanti le garanzie dei diritti insopprimibili dei detenuti ed i criteri fondamentali del loro trattamento; di tali Regole si è tenuto costantemente conto nei lavori preparatori del testo legislativo che è ora all'esame del Parlamento.

La preparazione del testo ebbe inizio nel 1957. Il Ministro di Grazia e Giustizia del tempo, on. Moro, costituì una Commissione per la riforma del Regolamento per gli istituti di prevenzione di pena, presieduta dal Direttore Generale allora in carica, dott. Reale. La Commissione si rese subito conto che non era il caso di ritoccare semplicemente le norme regolamentari riguardanti l'organizzazione degli stabilimenti e i dettagli del trattamento dei detenuti, ma occorreva

rivedere quasi tutta la disciplina delle pene e delle misure di sicurezza, specialmente di quelle detentive, nonché della custodia preventiva, e quindi dettare nuove norme anche su punti basilari e comunque toccare decisamente delle materie non suscettibili di essere regolate se non per legge. Si discusse, in quella sede, se convenisse apprestare in primo luogo una legge cornice destinata a dettare precetti di massima, ed in secondo un regolamento di esecuzione, ovvero fosse più opportuno apprestare una legge penitenziaria contenente norme più diffuse e specifiche. Prevalse questo secondo punto di vista, presentandosi molto difficoltoso il problema di distinguere fra i precetti che in materia possono essere posti soltanto dalla legge e quelli che possono essere invece dati anche con norme regolamentari. Si discusse altresì se fosse il caso di formare un testo contenente soltanto la normativa della materia penitenziaria in senso stretto, cioè relativa all'esecuzione delle pene, delle misure di sicurezza e della detenzione preventiva, oppure di trattare in esso anche l'interessante materia della prevenzione della delinquenza minorile, che insieme con la prima rientrava nella competenza della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena e presentava parecchi punti in comune soprattutto nel piano dell'organizzazione e del personale preposto alle varie funzioni di trattamento. Fu scelto allora questo criterio più ampio e si pervenne così alla elaborazione di un testo di disegno di legge comprendente la riforma del sistema penitenziario e il riordinamento delle norme sulla prevenzione della delinquenza minorile. Tale testo fu dal Ministro on. Gonella, dopo approvazione del Consiglio dei Ministri, presentato al Parlamento nel 1960, ma non fu esaminato e cadde alla fine della legislatura. È da ricordare, tuttavia, che ne furono esposti gli aspetti basilari su varie riviste giuridiche, con commenti generalmente positivi, ed anche in paesi stranieri non mancarono echi favorevoli.

Nel 1964, il Ministro della Giustizia on. Oronzo Reale nominò una nuova commissione, che fu parimenti presieduta dal dott. Nicola Reale, per l'aggiornamento del suddetto testo. I lavori procedettero speditamente, essendosi ridotti a dei perfezionamenti delle norme e nel 1965 il Ministro presentò il nuovo disegno di legge al Consiglio dei Ministri e poi al Parlamento. Il Senato lo esaminò e propose alcuni emendamenti; la Camera invece non ebbe modo di esaminarlo, per la scadenza della legislatura.

Nel 1968, il Ministro on. Gonella fece compiere un'ulteriore elaborazione del testo, in modo che da una parte fossero tenuti presenti gli emendamenti già ritenuti opportuni nella precedente discussione presso il Senato, dall'altra fosse tenuta distinta la parte riguardante la prevenzione della delinquenza minorile dal regime penitenziario in senso ristretto. Il testo, concernente il solo ordinamento penitenziario, è stato approvato dal Senato ed è ora all'esame della Camera dei Deputati: il

compito è divenuto più agevole perché la separazione della materia relativa alla prevenzione della delinquenza minorile ha ridotto il numero delle disposizioni da discutere (basta ricordare che gli articoli sono stati ridotti da 150 a 91) e, soprattutto, ha trasferito in altra sede la trattazione di importanti e non facili argomenti relativi alla tempestiva individuazione dei fattori della criminalità e del disadattamento sociale fra i minori ed agli interventi dei pubblici poteri per far fronte ad essi. Ciò induce a sperare che stavolta si potrà avere una «fumata bianca», almeno nella fase legislativa, nel campo del trattamento dei detenuti e dei sottoposti a misure di sicurezza.

Si tratta di un «corpus» di norme, notevole più per la impostazione generale dei problemi che per la mole. Si è tenuto conto e della normativa costituzionale, e dei punti fermi emersi nelle discussioni internazionali, e dei progressi delle discipline criminologiche e delle tecniche penitenziarie. Quel che interessa rilevare è che l'elaborazione di alcuni istituti è stata condotta sulla base di concrete esperienze fatte in Italia e all'estero: ad esempio l'osservazione della personalità dei detenuti è stata disciplinata in vista della pratica già consolidata in Italia (soprattutto presso l'Istituto di Osservazione di Roma - Rebibbia e presso l'analogo Istituto esistente presso le Carceri di Milano) e in altri paesi europei, la semi-libertà in vista della pratica formatasi in Francia presso gli istituti a regime «progressivo» nonché di quella che è stata acquisita nel nostro paese, nel trattamento dei minori sottoposti a misure rieducative.

Il testo è diviso in vari titoli e capi, che raggruppano organicamente le norme relative agli aspetti più salienti della materia. Una parte preliminare identifica le funzioni dell'Amministrazione Penitenziaria (Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena) ed affianca ad essa un Istituto di Studi Penitenziari, costituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia con il compito di curare ricerche scientifiche e di attuare corsi di formazione e perfezionamento non solo per il personale penitenziario, ma anche per magistrati e dipendenti di altre Amministrazioni statali. Questo nuovo organo dovrebbe esprimere la volontà legislativa di dare al trattamento penitenziario (specialmente a quello in regime d'internamento, nell'esecuzione delle pene, e delle misure di sicurezza detentive), più salde basi scientifiche e di affidarne l'attuazione ad uomini ben preparati; ed apre le porte ad una più intensa collaborazione fra coloro che debbono applicare le varie misure penali, cioè i giudici ed i magistrati del P. M., e coloro che sono chiamati ad eseguirle.

Il titolo detta le norme generali del trattamento inteso in senso tecnico, cioè come quell'insieme di attività che debbono essere coordinate per la realizzazione di uno scopo comune: quello della rieducazione del detenuto, accennata all'art. 27 della Costituzione. Nell'art. 6 è delineata la funzione del trattamento nei termini più precisi:

scevro da ogni discriminazione e da ogni inutile afflizione (il che corrisponde al criterio della «umanizzazione» della pena), esso deve curare la reintegrazione e lo sviluppo della personalità del soggetto, sì da eliminare o ridurre quelle carenze che lo hanno spinto e possono ricondurlo sulla via del delitto, e tendere al suo «riadattamento sociale» cioè a permettergli di vivere in una certa sintonia con le strutture dell'ambiente. Naturalmente, ciò richiede l'individualizzazione del trattamento, come è accennato nello stesso articolo ed è specificato meglio nell'art. 15, e cioè l'adeguamento di esso alle caratteristiche personali del singolo soggetto, pur nelle condizioni proprie della comunità penitenziaria, che debbono essere regolate in gran parte con norme collettive. A tal fine, è prevista l'osservazione della personalità dei soggetti, a fini diagnostici: osservazione eseguita con metodi scientifici, attuata cioè con il sussidio delle discipline mediche, psichiatriche, psicologiche e sociologiche. I dati dell'osservazione e gli sviluppi del trattamento dovranno essere riportati su una cartella personale (art. 16), la quale dovrà servire di guida sia nella formulazione di un programma iniziale dell'opera rieducativa, sia nelle sue specificazioni e modificazioni.

Nell'art. 6 è, peraltro, segnalata un'altra importante esigenza, quella del mantenimento dell'ordine, della disciplina e della sicurezza degli istituti, salvi i limiti imposti dai principi di umanità e dalle fondamentali esigenze della rieducazione.

Fra i mezzi di trattamento in internato, è dato il maggior rilievo all'istruzione, al lavoro, alla conservazione del sentimento religioso, alle attività ricreative nonché ai rapporti con i familiari e i conoscenti.

L'istruzione (art. 7) è prevista principalmente in relazione alla scuola d'obbligo, ma può svilupparsi anche mediante corsi di istruzione secondaria presso gli istituti (già attuati con successo in qualche casa di pena) e l'iscrizione a scuole per corrispondenza. Il lavoro (art. 8) è considerato non come imposizione repressiva, ma come attività di addestramento di qualificazione professionale e di recupero sociale; è affermato il diritto alla remunerazione e alle prestazioni assicurative e previdenziali, a favore di coloro che lavorano. È garantita la libertà di religione (art. 9), ma è data a tutti i detenuti la possibilità di praticare la propria fede con l'assistenza di cappellani cattolici e di ministri di altri culti, ai fini del sollievo spirituale e di opportuna meditazione con problemi di carattere morale.

Le attività ricreative sono previste (art. 10) in forma di letture, conferenze, trasmissioni musicali e televisive, proiezioni cinematografiche ed attività sportive di vario genere. Sono agevolati i colloqui e la corrispondenza tra i detenuti e i loro congiunti (art. 11), sia per dare ai primi un maggior conforto affettivo, sia per sviluppare in essi il senso di responsabilità verso la famiglia e le altre persone care, stimolo efficace per il recupero sociale.

Ai detenuti (ed internati per misure di sicurezza) sono assicurati, con precise norme (art. 20 e seguenti), idonei mezzi di vita: locali igienici di pernottamento e di soggiorno con servizi appropriati, vestiario e corredo sufficienti, alimentazione sana e bastevole in rapporto alle esigenze individuali, soggiorno quotidiano all'aperto, cure mediche e controlli sanitari periodici. Tutto ciò rappresenta una tutela delle fondamentali esigenze di vita dei detenuti, ma si risolve in una necessaria integrazione del trattamento, poiché è indispensabile assicurare il mantenimento di buone condizioni fisiche e dare al soggetto ogni fiducia nell'autorità che lo governa, per avere validi risultati dell'opera rieducativa. Agli stessi è garantito inoltre il diritto di reclamo alle autorità competenti: direttore dell'istituto, magistrato di sorveglianza, Direttore Generale degli Istituti di Prevenzione e di Pena, ispettori, Autorità giudiziaria, Ministro per la Grazia e Giustizia, Capo dello Stato (artt. 14 e 55).

Ai detenuti è imposta, per altro, una serie di doveri e di responsabilità maggiore di quelli che rispettivamente incombono agli individui liberi. Essi sono tenuti ad osservare le disposizioni regolamentari riguardanti la vita degli istituti, ad obbedire agli ordini del personale preposto, a serbare un contegno corretto nei rapporti fra loro ed in quelli con il personale e gli estranei (art. 12). Debbono astenersi dal deteriorare le cose esistenti nell'istituto, anche se messe a loro disposizione, e sono obbligati a risarcire i danni arrecati, nonché a rispondere disciplinarmente delle relative azioni. È da segnalare che in base al principio della responsabilità personale è stata soppressa la disposizione, tuttora in vigore in forza dell'attuale Regolamento (art. 88), che impone l'obbligo solidale di risarcimento a tutti i detenuti presenti in un dato locale in cui sia stato riscontrato un danno ogni qual volta non si riesca a identificare il colpevole o i colpevoli.

La disciplina è concepita, del resto, quale elemento integratore del trattamento, come è detto espressamente nell'art. 26 del testo, in quanto serve a rafforzare il sentimento di responsabilità morale ed a stimolare la capacità di autocontrollo mediante consapevole adesione alle regole di vita collettiva. Il regime disciplinare è basato sul criterio tradizionale dei premi e delle punizioni. È vietato, comunque, il ricorso a misure di coercizione fisica se non in quanto sia necessario per impedire violenze, per superare illecite resistenze e per prevenire evasioni; e l'uso di tali misure è sottoposto a rigorosi controlli (art. 29).

Il testo legislativo detta norme per l'organizzazione dei vari tipi d'istituto (art. 32 e seguenti), nonché per la formazione delle tabelle vittuarie (art. 44), per l'uso obbligatorio del vestiario uniforme (art. 45), per i colloqui, la corrispondenza, i reclami, le visite, i trasferimenti, le dimissioni (artt. 52-54), per l'assegnazione al lavoro e per le modalità di esecuzione di esso (art. 46). È prevista una commissione interministeriale per la determinazione delle mercedi in relazione al genere di

lavoro svolto, alla capacità e al rendimento del detenuto: una parte della remunerazione è devoluta allo Stato (qualora si tratti di condannato in espiazione di pena o di detenuto per cui sopravvenga condanna definitiva durante la custodia preventiva) a rimborso delle spese di mantenimento, una parte è lasciata a disposizione del detenuto come liberamente spendibile, una parte è accantonata a favore dello stesso per essergli consegnata all'atto della liberazione, ed una parte (sempre nel caso di condannato) è versata su una speciale Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto (art. 47-50). Questa Cassa rappresenta un istituto del tutto nuovo e, come dice il suo nome, è destinata a prestare assistenza alle vittime dei reati (persone offese o danneggiate) che si trovino in stato di bisogno (art. 78): funzione di solidarietà sociale che assume particolare significato per essere assolta con i redditi del lavoro dei condannati per attività criminose.

Una interessante innovazione è costituita dalla possibilità di consentire al detenuto di lasciare temporaneamente l'istituto per recarsi a visitare, con le cautele che saranno stabilite dal Regolamento (il quale dovrà essere elaborato dopo l'entrata in vigore della legge ai sensi dell'art. 90), prossimi congiunti in imminente pericolo di vita (art. 59).

Le infrazioni disciplinari debbono corrispondere a comportamenti tassativamente previsti come tali dal detto Regolamento (art. 28) e sorio punite (art. 56) con richiami verbali, privazioni di attività ricreative, isolamento dagli altri detenuti ed isolamento in cella fino ad un massimo di quaranta giorni per gli uomini e di venti per le donne. (È da ricordare che l'attuale Regolamento prevede l'isolamento in cella fino a tre mesi). L'applicazione delle sanzioni disciplinari è stata affidata al direttore dell'istituto quando si tratta di quelle meno gravi mentre per l'isolamento in cella è stata lasciata al Consiglio di disciplina, composto del direttore, del sanitario e del cappellano (art. 57-58).

Un'innovazione di grande rilievo è rappresentata dalla introduzione del regime di «semi-libertà», che può essere autorizzato, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, soltanto nel periodo terminale dell'espiazione della pena nei riguardi dei condannati, e precisamente negli ultimi diciotto mesi per i condannati a pena superiore ai dieci anni, negli ultimi dodici per i condannati a pena da cinque a dieci anni, negli ultimi sei per i condannati a pena inferiore. Tale regime è caratterizzato dalla facoltà di lasciare il detenuto libero, cioè fuori e senza scorta, per alcune ore a scopo di lavoro o d'istruzione: cioè per frequentare officine, laboratori, scuole. Il detenuto potrà recarsi all'esterno in abiti civili e su di lui sarà esercitato semplicemente un controllo indiretto, per mezzo del servizio sociale: nel caso che dia cattiva prova, il magistrato revocherà questo trattamento privilegiato (art. 63). La funzione della semilibertà è quella di assuefare gradual-

mente il condannato, specialmente colui che ha trascorso lungo tempo negli stabilimenti penali, al rientro nella comunità libera e nello stesso tempo di sperimentarne il riadattamento alla vita sociale; gli possono essere concesse anche licenze fino a trenta giorni (art. 64).

Altra importante innovazione è quella della liberazione anticipata, consistente in un abbuono di pena, fino a dieci giorni per ogni semestre di pena espiata. Il beneficio è accordato, anche con provvedimento del magistrato di sorveglianza, emesso su parere del consiglio di disciplina, ai condannati che abbiano dimostrato di voler attivamente collaborare all'opera rieducativa svolta in loro favore (art. 66).

È prevista inoltre la rimessione parziale (fino alla metà) dei debiti relativi alle spese di mantenimento durante la detenzione e a quelle del procedimento, giusta l'art. 146 C.P., a favore dei condannati che abbiano tenuto condotta esemplare soprattutto nel lavoro, nell'addestramento e nell'apprendimento (art. 70).

Tali provvedimenti vanno coordinati con la liberazione condizionale già regolata dal Codice Penale e che riceve norme più specifiche nell'art. 68 del testo in esame.

Il trattamento è, naturalmente, differenziato a seconda che si tratti di condannati con sentenza irrevocabile, di internati sottoposti a misure di sicurezza o di imputati (art. 18-19). In armonia con il precetto della Costituzione (art. 27, secondo comma) che vieta di considerare colpevole chi è ancora «sub iudice», è stabilito che gli imputati non possono essere sottoposti a restrizioni che non siano indispensabili per esigenze giudiziarie o per ragioni di ordine e di sicurezza degli istituti: la normativa è rimasta alquanto generica, poiché in effetti la materia della custodia preventiva merita di essere riveduta più approfonditamente nella riforma del Codice di procedura penale. Una netta differenziazione è opportunamente fatta tra gli internati sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro e quelli sottoposti a misure di sicurezza di carattere psichiatrico (ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e di custodia), il cui trattamento deve rispondere specialmente ad esigenze terapeutiche. Per la prima volta nella nostra legislazione viene adoperato il termine «ospedale psichiatrico giudiziario», anziché «manicomio giudiziario» tuttora in vigore secondo il Codice penale.

Il testo dedica anche alcune disposizioni alle misure di sicurezza non detentive. Nell'esecuzione della libertà vigilata, è prescritto l'intervento del servizio sociale, con i compiti suoi propri, che sono ben distinti da quelli della sorveglianza di polizia e si sostanziano in un'opera di sostegno morale, in un interessamento per i problemi di lavoro e di famiglia del soggetto e, indirettamente, in un controllo della sua condotta. All'uopo, sono istituiti dei nuovi uffici, i centri di servizio sociale per adulti (art. 77), i quali faranno riscontro agli analoghi uffici

già in funzione per la rieducazione dei minorenni. Il personale addetto sarà chiamato anche a prestare attività di consulenza e di affiancamento alle direzioni degli istituti penitenziari ed ai «consigli di aiuto sociale» di cui parleremo fra poco. Per quel che interessa il buon esito del trattamento: ad esempio con l'agevolare i rapporti fra i detenuti e i familiari, con opportuni interventi rivolti a preparare il rientro dei liberandi nella vita sociale e con azioni in favore delle famiglie dei detenuti.

È previsto poi un migliore assetto degli uffici di sorveglianza (art. 73-74), si da rafforzarne il funzionamento. Si è tenuto conto delle difficoltà che attualmente incontra l'attività dei giudici di sorveglianza, in numero scarsissimo rispetto alle esigenze delle relative funzioni e spesso costretti a dedicarsi ad esse soltanto in maniera marginale. È prevista la creazione di uffici più complessi, a cui potranno essere addetti più magistrati di corte di appello e di tribunale, con proprio personale di cancelleria e altri dipendenti: inoltre, è stato espressamente stabilito che i detti magistrati non debbano essere onerati di altre funzioni giudiziarie.

È stata accuratamente regolata la materia dell'assistenza alle famiglie dei detenuti e ai dimessi dagli istituti penitenziari. Ai consigli di patronato oggi esistenti sono sostituiti i consigli di aiuto sociale (art. 79), originariamente creati in ciascun circondario, ma suscettibili di fusione; tale possibilità di raggruppamento, che rappresenta un'altra innovazione, consentirà di mettere in essere istituzioni più efficienti, con maggiore patrimonio e con operatori meglio scelti. Ai nuovi consigli è affidato il compito di assistere, oltre che le famiglie dei detenuti e i liberati, le persone danneggiate dal delitto e i figli minori delle vittime (art. 83). È disciplinata espressamente l'attività degli assistenti volontari (art. 82), i quali già operano di fatto, con il nome di «assistenti carcerari» nell'opera di sostegno morale dei detenuti e di preparazione del futuro loro ritorno in libertà.

L'assistenza ai liberati è prevista sotto l'aspetto moderno e razionale del «post curam». Ad essa sono chiamati a collaborare i consigli di aiuto sociale ed i centri di servizio sociale. Per far fronte alla esigenza pratica, che generalmente è la più sentita e difficile, di avviare al lavoro i dimessi dagli istituti penitenziari nonché i familiari bisognosi dei detenuti, è prevista la creazione, presso i detti consigli, di appositi comitati per l'occupazione degli assistiti, con l'intervento di rappresentanti della Camera di Commercio, dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera, oltre che di dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria (art. 81).

Il titolo VIII del testo regola le attribuzioni delle varie categorie di personale penitenziario. Accanto alle figure tradizionali (personale direttivo e amministrativo, medici, agenti di custodia, guardiane, suore, cappellani) sono introdotte quelle degli educatori e degli assi-

stenti sociali. I primi saranno adibiti al trattamento in istituto, gli altri destinati ai centri di servizio sociale, ed interverranno anche nell'osservazione scientifica dei detenuti.

Il testo è accompagnato da tabelle organiche relative al nuovo personale del servizio sociale e degli educatori, nonché da una tabella che determina la competenza territoriale dei nuovi uffici di sorveglianza.

La nuova normativa rappresenta un notevole progresso nella disciplina della materia ed è auspicabile che venga al più presto approvata, sia pure con qualche ritocco, dal Parlamento ed acquisti in breve tempo forza legislativa.